



[Mappa del sito](#)
[Guida al sito](#)

[Home](#) [Atti Ministeriali](#)

[Ricerca](#)

[Cerca >>>](#)
[<<< Ricerca avanzata](#)

[Decreto Direttoriale del 5 giugno 2008](#)

Decreto Direttoriale 5 giugno 2008

Decreto Direttoriale del 5 giugno 2008



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Università - il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli artt. 4 e 16;

VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 e il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

VISTI i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, pubblicati sul S.O. alla G.U. n. 70 bis del 4 settembre 1990 e n. 86 del 30 ottobre 1990, con cui sono stati banditi i concorsi a posti di Professore Universitario di ruolo di II Fascia;

VISTO il D.M. 3 giugno 1991 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di Professore universitario di ruolo di II Fascia per il gruppo di discipline n. G010 "Economico Estimativo";

VISTO il D.M. 14 giugno 1992 con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali e sono stati dichiarati i vincitori;

VISTA la sentenza n. 3178/99 emessa dal TAR-Lazio – Sez. III – con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa EBOLI Maria Giuseppina per l'annullamento del "giudizio di non idoneità a Professore associato" in relazione al concorso a posti di Professore universitario di ruolo di II Fascia per il gruppo di discipline n. G010 "Economico Estimativo", per incompatibilità del membro dell'Organo giudicante prof. Cassano;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato n. 315/2006, che ha respinto l'appello proposto dal Ministero avverso la suddetta sentenza;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato trasmesso in data 27 maggio 2006 con nota n. 62968, confermato con la nota del 23 febbraio 2007 n. 23871 P, con il quale si esprime l'avviso che, al fine di contemperare l'esigenza di tutelare la posizione della ricorrente EBOLI e quella dei vincitori, potrebbe essere rinnovata la commissione giudicatrice sostituendo il solo Prof. Cassano, ed essere giudicata esclusivamente l'interessata, con eventuale possibilità di nomina della stessa da parte di una

Università in caso di esito positivo della nuova prova concorsuale;

RITENUTO, dopo un riesame delle riferite sentenze, di non doversi conformare al predetto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, atteso che le citate pronunce dispongono l'annullamento del provvedimento di nomina dell'intera commissione di esame e, per invalidità derivata, di tutti gli atti da quest'ultima posti in essere, ivi compreso il giudizio formulato sui singoli candidati ed, in particolare, sulla ricorrente;

VISTA, in particolare, la decisione del Consiglio di Stato che prevede che, in sede di rinnovo degli atti della procedura, dovranno essere formulati nuovi criteri di valutazione;

VISTO il D.M. 7 luglio 2006 con il quale è stato disposto l'annullamento del D.M. 14 giugno 1992 di approvazione degli atti del predetto concorso ed è stata convocata la ricostituita commissione giudicatrice e le successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che a seguito delle intervenute dimissioni di alcuni componenti e dell'avvenuto collocamento in quiescenza di altri membri non è stato possibile ricostituire l'Organo giudicante utilizzando i membri supplenti della Commissione giudicatrice di cui al D.M. 3 giugno 1991;

VISTI i pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, espressi con note n. 27482 del 27 febbraio 2008, n.31687 del 7 marzo 2008 e n. 42595 del 4 aprile 2008, in merito agli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo ai fini della ricostituzione della Commissione giudicatrice;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2008 con il quale sono state indette le procedure per la costituzione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

VISTO il proprio decreto 24 aprile 2008 con il quale, oltre a confermare l'indizione della procedura per la costituzione della commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, si dispone che la reiterazione della procedura del concorso è riservata alla candidata Dott.ssa EBOLI Maria Giuseppina;

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione degli elenchi dei docenti appartenenti al raggruppamento disciplinare G010 "Economico estimativo", è emerso che, dato il lungo tempo intercorso, la base elettorale risulta completamente modificata e il numero degli stessi è insufficiente ai fini del sorteggio di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. n. 382/80;

PRESO ATTO che il ricorso al predetto sorteggio con i docenti afferenti al raggruppamento disciplinare dichiarato affine dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 - 24 gennaio 2008 non assicurerebbe la necessaria coerenza tra la competenza scientifica dei membri della costituenda commissione giudicatrice e gli insegnamenti oggetto del concorso;

CONSIDERATO altresì che non risulta possibile nel caso di specie applicare il comma 3 dello stesso articolo, non ricorrendone i presupposti;

VISTO il parere, espresso con nota n. 70966 del 17 giugno 2003 con il quale, in relazione ad una fattispecie analoga, l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che, in base al principio dello "jus superveniens", è possibile, per la ricostituzione della commissione giudicatrice, ricorrere alla normativa vigente al momento dell'esecuzione del giudicato piuttosto che a quella vigente all'epoca del bando;

VISTO il parere, espresso nell'adunanza del 5 marzo 2008, con il quale il Consiglio Universitario Nazionale ha indicato il settore scientifico - disciplinare AGR/01 "Economia ed estimo rurale" quale attuale settore riferibile al raggruppamento G010 "Economico estimativo";

RITENUTO che il ricorso alla procedura prevista dal D.P.R. n. 117/2000 assicuri maggiore celerità ai fini dell'esecuzione del giudicato, nonché maggiore affidabilità e razionalità per la nomina della nuova commissione giudicatrice;

RITENUTA pertanto la necessità, per le suesposte motivazioni, di procedere alla ricostituzione della predetta commissione giudicatrice ai sensi del D.P.R. n. 117/2000 mediante l'indizione di una sessione straordinaria riservata al concorso per posti di Professore universitario di II fascia per il raggruppamento disciplinare G010 "Economico estimativo" attribuendo l'elettorato attivo e passivo ai docenti afferenti al S.S.D. AGR/01 "Economia ed estimo rurale";

RITENUTO altresì che in applicazione del richiamato D.P.R. n. 117/2000, il costituendo organo giudicante debba essere formato da cinque membri, di cui tre docenti di I fascia e due docenti di II fascia, escludendo il ricorso al membro designato, atteso che il concorso non è bandito da un singolo ateneo;

RITENUTA altresì la necessità che siano giudicati tutti i candidati che hanno partecipato al concorso bandito con i DD.MM 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, compresi i vincitori;

DECRETA:

Art. 1

1. In esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3178/99, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 315/2006, è indetta una sessione straordinaria per la ricostituzione della commissione giudicatrice, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per il concorso a posti di Professore di II fascia bandito con i DD.MM 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990 per il raggruppamento G010 "Economico estimativo".
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della predetta Commissione giudicatrice è costituito dai docenti afferenti al settore scientifico – disciplinare AGR/01 "Economia ed estimo rurale".
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre ai docenti che si trovino nelle condizioni preclusive previste dalle disposizioni vigenti, i membri effettivi della commissione giudicatrice nominata con D.M. 3 giugno 1991, coloro i quali risultarono vincitori in esito al riferito concorso, nonché coloro i quali sono stati eletti o designati a far parte di altre commissioni giudicatrici per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina per lo stesso settore scientifico – disciplinare e per la stessa tipologia di concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 117/2000.
4. Con successivo provvedimento saranno indicati i termini e le modalità degli adempimenti degli atenei in relazione alle predette procedure elettorali.

Art. 2

1. La reiterazione della procedura concorsuale è riservata ai candidati del concorso bandito con i DD.MM 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, compresi i vincitori.

Art. 3

1. Sono revocati i decreti direttoriali 24 aprile 2008, richiamato nelle premesse e 28 aprile 2008, concernente la nomina della commissione ministeriale ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 382/80.

Art. 4

1. A seguito dell'approvazione degli atti della procedura concorsuale saranno adottati i conseguenti provvedimenti nei confronti degli idonei al concorso e di coloro che erano risultati vincitori del concorso bandito con i DD.MM 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990.

Roma, 5 giugno 2008

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello MASIA)

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi